



Città di Pescara  
Medaglia d'oro al Merito Civile



# Regolamento per l'affidamento dei servizi di arbitrato e di conciliazione e dei servizi legali

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 15/03/2019  
Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 23/04/2024

## **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'affidamento da parte del Comune di Pescara dei servizi di arbitrato e di conciliazione e dei servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettere g) e h) del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

I principi, i criteri e le modalità di affidamento di cui al presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche all'affidamento, da parte dei Settori del Comune, a professionisti esterni non iscritti all'albo degli avvocati di incarichi relativi a servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all'art. 56, comma 1, lettera g) del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

I Settori del Comune, in caso ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'affidamento a soggetti esterni all'Ente di incarichi di consulenza legale e di altri servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettera h) del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno procedere secondo il presente Regolamento.

## **Art. 2 – PRINCIPI**

L'affidamento dei servizi di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, tenendo sempre in considerazione la specificità della funzione difensiva e la primaria rilevanza giuridica dei diritti alla cui tutela essa è preposta.

## **Art. 3 – ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI**

È istituito l'elenco degli avvocati esterni del Comune di Pescara cui affidare i servizi di arbitrato e di conciliazione e i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lettere g) e h) del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, diviso in nove sezioni, corrispondenti alle materie e alle procedure di seguito indicate:

Sezione a) – diritto amministrativo;

Sezione b) – diritto civile;

Sezione c) – diritto penale;

Sezione d) – diritto tributario;

Sezione e) – diritto del lavoro – impiego presso pubbliche amministrazioni;

Sezione f) – diritto fallimentare;

Sezione g) – procedure esecutive;

Sezione h) – procedure arbitrali;

Sezione i) – altre materie.

Per ciascun avvocato iscritto nel citato elenco sarà indicato se lo stesso è abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori e se ha manifestato interesse ad essere affidatario di incarichi di domiciliatura.

L'elenco sarà tenuto a cura dell'Avvocatura del Comune di Pescara e verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, nell'albo pretorio per la durata della pubblicazione prevista dalla normativa vigente, e nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tale elenco sarà oggetto di aggiornamento annuale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento, per gli avvocati già iscritti nell'elenco non è necessario rinnovare la manifestazione d'interesse all'iscrizione.

## **Art. 4 – REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI**

I professionisti singoli, i professionisti associati in associazione tra avvocati o in associazione tra professionisti multidisciplinare, i professionisti soci di società tra avvocati, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati esterni del Comune di Pescara devono rispondere all'apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse secondo le modalità

di cui al presente Regolamento, nonché devono essere in possesso dei seguenti requisiti e trovarsi nelle seguenti condizioni:

1. iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
2. iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti le stesse;
3. non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto;
5. non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
6. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione;
7. essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, conforme alle condizioni e ai massimali minimi previsti dalla normativa.

Il professionista ha, altresì, l'obbligo di:

- prendere atto ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte del Comune di Pescara, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
- comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'elenco e di essere a conoscenza del fatto che potrà essere disposta la cancellazione dall'elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- comunicare l'aggiornamento del proprio curriculum professionale;
- aggiornare costantemente il Comune di Pescara sulle attività inerenti l'incarico affidato, allegando la relativa documentazione, rispettando e facendo rispettare anche dai propri collaboratori la massima riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in considerazione della prestazione professionale resa;
- intrattenere rapporti con i settori dell'Ente ove necessario per l'attività difensiva, anche ai fini del reperimento e dell'acquisizione di ogni documentazione necessaria;
- autorizzare il Comune di Pescara al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'elenco secondo il presente Regolamento;
- prendere visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1007 del 29.12.2021 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sul sito del Comune di Pescara, ed impegnarsi a rispettarne le disposizioni;
- prendere visione, accettandole, di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- rispettare il Codice Deontologico Forense;
- in caso di affidamento dell'incarico e di richiesta da parte dell'Ente, esprimersi tempestivamente sulla sussistenza o meno di fondate ragioni per l'eventuale composizione bonaria della vicenda oggetto di giudizio mediante transazione, rinuncia o

conciliazione, fornendo a tal fine motivato parere, senza ulteriori oneri economici per il Comune di Pescara.

L'Avvocatura provvederà all'iscrizione del professionista nell'elenco, previa verifica del possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni previste dal presente Regolamento.

Nel caso di associazioni professionali o di società tra avvocati, i singoli professionisti dovranno presentare manifestazione di interesse all'iscrizione nell'Elenco singolarmente.

#### **Art. 5 – CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI**

In caso di esigenze specifiche, l'affidamento di uno dei servizi di cui all'art. 56, comma 1, lettere g) e h) del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni agli avvocati iscritti nell'elenco di cui al presente Regolamento avverrà attenendosi ai seguenti criteri:

- sezione/i di specializzazione dichiarata/e;
- adeguata e documentata capacità professionale, nonché particolare e comprovata esperienza in relazione alle materie relative alla tipologia di incarico da conferire, risultanti dal curriculum professionale;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto.

Si procederà all'affidamento dei servizi applicando un criterio di rotazione.

Tale criterio sarà eccezionalmente derogabile per le seguenti motivazioni:

- in casi tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente al professionista che abbia già trattato in precedenza, anche per conto del Comune di Pescara, giudizi aventi ad oggetto la medesima materia o comunque connessi a giudizi precedenti;
- nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio o di riassunzione;
- in caso di assoluta e comprovata particolarità della controversia o della consulenza per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, ovvero che implichi la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), un'idonea e peculiare specializzazione ed adeguata esperienza professionale, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

#### **Art. 6 – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AD AVVOCATI NON ISCRITTI NELL'ELENCO**

Eccezionalmente è fatta salva la possibilità di affidare i servizi di cui al presente Regolamento a professionisti di comprovata esperienza non iscritti nell'elenco nei seguenti casi:

- opportunità dell'affidamento della rappresentanza e difesa dell'Ente al professionista che abbia già trattato in precedenza, anche per conto del Comune di Pescara, giudizi aventi ad oggetto la medesima materia o comunque connessi a giudizi precedenti;
- prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio o di riassunzione;
- in caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, ovvero che implichi la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), un'idonea e peculiare specializzazione ed adeguata esperienza

professionale, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

#### **Art. 7 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI**

L'avvocato a cui conferire il servizio sarà individuato secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6.

I servizi verranno conferiti mediante sottoscrizione di apposita convenzione, con applicazione di equo compenso determinato in conformità al valore dei parametri vigenti per la liquidazione dei compensi per la professione forense, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza, dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Al professionista legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune l'avvocato affidatario del servizio ricorra all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'avvocato stesso, garantendo in ogni caso che il domiciliatario offra tutte le garanzie e sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento per l'avvocato affidatario, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente, salvo il rimborso delle spese sostenute dallo stesso domiciliatario ed effettivamente documentate.

#### **Art. 8 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.